NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 4

Obbligo dell'iscrizione

Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aula ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 27 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	I — Ordinamento, scopi, organizzazione del fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Capo	I — Il fondo e gli iscritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-4-obbligo-dell-iscrizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it